D.A. n. 156

C.F. 80012000826

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
VISTA la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;
VISTA la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
VISTA la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
VISTA la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
VISTA la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
VISTO il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
VISTO il DA n. 88 del 20/10/2004, che ha modificato il D.A. n. 91/2003;
VISTO il D.A. n. 640 del 04 novembre 2011 di modifica del D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003;
VISTA la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
VISTO il D.P.R. del 5 Dicembre 2009, n. 12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
VISTA la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
VISTO il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;
VISTA la legge n. 11 del 12/05/2010, in particolare l'art. 12;
VISTA l'istanza del 21.11.2003, dell'Edison Sp.a. per il rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "Castronuovo", ricadente nel territorio della provincia di Palermo e Agrigento, dell'estensione di 749,78 km²;
VISTA la nota n. 14925 del 15.04.2009, con la quale la Edison Gas S.p.a., ha chiesto una riduzione d'area di 56,53 Km²;
VISTO il rapporto istruttorio prot. n. 475 del 09.03.2010 trasmesso dall'URIG all'ex Servizio II del Dipartimento Regionale, (con allegata la nota n. 3283 del 11.06.2004 del Sindaco del comune di Santo Stefano di Quisquina (AG) recante opposizione) con il quale l'URIG, ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 14/2000, ha espresso per la parte di competenza, parere positivo all'accoglimento dell'istanza in argomento ritenendo che l'eventuale contaminazione delle falde acquifere, lamentata nell'opposizione dal Comune suddetto, è scongiurata dal completo isolamento del pozzo dai terreni circostanti, isolamento ottenuto rivestendo le pareti dello stesso pozzo con tubi camicia in acciaio (casing) collegati tra loro ed assicurati mediante cementazione ai terreni attraversati;
VISTA la nota n. 11890, del 03.12.2010 del Servizio X " Attività Tecniche e Risorse Minerarie"- Dipartimento Regionale dell'Energia, con la quale è stato convocato il Consiglio Regionale delle Miniere;
VISTO il parere del Consiglio Regionale delle Miniere che nella seduta del 16.12.2010, verbale n.18, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Castronuovo", con il quale raccomanda alla Società permissionaria, preliminarmente alla perforazione del pozzo esplorativo, di tenere conto delle problematiche a tutela del bacino idrogeologico poste dal comune di Santo Stefano di Quisquina (AG), nonché che vengano avviati i lavori in ossequio alla legge 152/2006, che regola le verifiche di impatto ambientale;

VISTO il DRS n. 467 del 23.05.2008 con il quale il Dipartimento Territorio E Ambiente – Servizio 2, ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12.04.1996 ess.mm.ii., recepito con l'art.91 della L.R. n. 6/2001 e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, per il progetto relativo all'esecuzione di un rilievo sismico e di un pozzo esplorativo nell'area del permesso di ricerca di idrocarburi denominato "Castronuovo" della Edison SpA con sede in Milano Foro Bonaparte n. 31;

VISTI il protocollo d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate stipulato in data 14/3/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato regionale del'energia e dei servizi di pubblica utilità e il protocollo di legalità stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Provincie siciliane e Confindustria Sicilia pubblicato sul sito Internet del Dipartimento regionale dell'energia;

VISTO il Patto di integrità allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, stipulato tra la Regione Siciliana e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

VISTO il documento di verifica di autocertificazione n. P V n. 47666 del 03/10/2012 rilasciato on line dal Registro delle Imprese dell'Archivio ufficiale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano richiesto da questo Dipartimento Regionale per la Ditta Edison S.p.a.

VISTA la richiesta di informazioni sulla Società, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. Del 03/06/98 n. 252, alla PREFETTURA-UTG di Milano, trasmessa con fax n. prot. 22295 del 22/03/2012;

CONSIDERATO che il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 11, comma 2, D.P.R. n. 252/1998, è spirato in data 07/05/2012 e, pertanto, il provvedimento autorizzativo, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 3 del suddetto art. 11;

VISTO il D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 ed il D. Lgs. 15.11.2012 n. 218 e le novità introdotte per l'Informativa antimafia;

VISTO l'allegato disciplinare sottoscritto per accettazione della Edison S.p.a., formante parte integrante del presente decreto;

RITENUTO di dover provvedere in merito, conformemente ai pareri espressi dagli uffici tecnici e dagli organi competenti sussistendo la capacità tecnica operativa all'istante, e pertanto di dover accogliere l'istanza dell'Edison spa tendente ad ottenere il rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "Castronuovo" conformemente ai pareri espressi dagli organi competenti;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente decreto, alla società Edison S.p.a. (C.F.e partita iva 06722600019), con sede legale in Milano Foro Buonaparte n. 31, è accordato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, L.R. n. 14/2000, il Permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Castronuovo ", ricadente nel territorio dei Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cammarata, Casteltermini, S. Biagio di Platani, Santo Stefano di Quisquina della Provincia di Agrigento e Campofelice di Fitalia, Castronuovo di Sicilia, Corleone, Chiusa Sclafani, Godrano, Lercara Friddi, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba e Vicari della Provincia di Palermo;

Art.2) Il permesso di ricerca di cui all'art, 1 è accordato alle condizioni di cui al disciplinare tipo allegato, formante pare integrante del decreto, nonché alle prescrizioni e condizioni formulate dal Dipartimento Territorio e Ambiente –Serv. 2 con DRS n. 467/2008;

Art.3) Al permissionario, specificatamente, è fatto obbligo, ai sensi dell'art.23, della L.R. 03.07.2000, n.14, di:

-iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e la perforazione esplorativa rispettivamente entro un anno ed entro sessanta mesi dal rilascio del permesso di ricerca ;

-informare ogni sei mesi l'URIG. dell'andamento dei lavori di ricerca in corso e dei risultati ottenuti, nonché degli eventuali rilievi geologici e di prospezione geofisica;

-conservare a disposizione dell'URIG, i campioni dei materiali solidi, liquidi, gassosi incontrati nelle ricerche di e dei minerali rinvenuti, con le indicazioni atte a precisare il sito e la profondità di prelievo per tutto il periodo del titolo;

-fornire ai funzionari e Dirigenti dell'URIG tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare le notizie e i dati che venissero richiesti;

-dare svolgimento al programma lavori cui il decreto fa riferimento;

-attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che, in conformità a quanto stabilito nel permesso e nel disciplinare tipo, venissero impartite dall'URIG, al fine di una adeguata esecuzione delle ricerche;

-astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi eventualmente rinvenuti, ad eccezione di quelli prodotti durante il periodo di accertamento della produzione mineraria;

Art.4) il permissionario è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 30, della L. R. 14/2000, alla Regione siciliana un canone annuo superficiario, di cui all'art. 20, comma 2 lettera a) della L. R. 10/1999, pari ad euro 5,16, per km² o frazione di esso compreso nel perimetro della superficie concessa, soggetto a rivalutazione Istat ai sensi del comma 2 della lettera d) del suddetto art. 20, comunicata annualmente al permissionario dall'URIG. L'importo di detto canone affluirà per l'esercizio finanziario in corso nel capitolo 2611, titolo I - Rubrica 3, del bilancio della Regione siciliana, per gli anni successivi gli importi del canone affluiranno sul corrispondente capitolo di competenza di ciascun esercizio finanziario;

Art.5) L'Edison Gas SpA è tenuta a corrispondere un canone superficiario annuo corrispondente a: (749,78 Km² superficie originaria) meno (56,53 Km², riduzione d'area), equivalenti a 693,25 km², moltiplicati per 5,16 €/km², totalizzano 3.577,17 € (tremilacinquecentosettantasette/17 euro) oltre la predetta rivalutazione ISTAT, che sarà determinata annualmente dall'URIG a decorrere dal 01.01.1997 in base alle variazioni annue dell'indice ISTAT;

Art. 6) Il rilascio del presente provvedimento è condizionato al pagamento della tassa di Concessione Governativa Regionale, pari a 568,00 € (cinquecentosessantotto/00 euro), ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1993, da versare sul CCP 17770900, con imputazione al Cap. 1606 del Bilancio Regionale, intestato alla Cassa Provinciale della Regione Siciliana - Gestione UNICREDIT ex Banco di Sicilia - Palermo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28/04/2001, n. 24 e Circolari Assessoriali Assessorato Bilancio e Finanze n. 290446 del 22/01/1996 e n. 2 del 26/02/2001 (G.U.R.S. n. 6 del 3/02/1996 e n. 16 del 6/04/2001), e richiamato D.M. 20/08/1992 del Ministero delle Finanze.

Art. 7) Il presente decreto, sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 62 della L. R. n. 10/99 e Circolare Assessorato Bilancio e Finanze, n. 23/99 e sarà successivamente pubblicato per estratto nella GURS e nel sito Internet del Dipartimento Regionale Energia;

Art. 8) La Società permissionaria è tenuta a registrare il presente decreto, a propria cura e spese, presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante annotazioni sull'originale, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed ottemperare a tutti gli obblighi tributari, ai sensi delle vigenti norme;

Art. 9) Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Art.10) Di dare atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, ovvero nel caso di violazioni del Protocollo di legalità in premessa meglio specificato;

Art.11) Di dare atto che, oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011

Art.12) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana., in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Palermo li 16 MAG. 2013

Il Dirigente dell'U.O.B. 8/1
(Dott. Geol. Francesco Battaglia)

Il Dirigente del Servizio VIII
(Dott.Ing. Salvatore Fiorlando)

Il Dirigente Generale
(Dott. Maurizio Pirillo)

L'ASSESSORE
(Nicolò Marino)